

Codice A1814B

D.D. 29 luglio 2022, n. 2356

Autorizzazione idraulica n° 1817 per lavori di manutenzione ponte sul rio Monale. Autostrada A21 alla progressiva 26 + 350, in Comune di Baldichieri d'Asti (AT). Richiedente: SATAP S.p.A.



ATTO DD 2356/A1814B/2022

DEL 29/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1817 per lavori di manutenzione ponte sul rio Monale. Autostrada A21 alla progressiva 26 + 350, in Comune di Baldichieri d'Asti (AT). Richiedente: SATAP S.p.A.

Con nota inviata via PEC n° A21_3885/U/2022 in data 31/05/2022 (ns. prot. n° 23131/A1814B del 31/05/2022), la SATAP S.p.A. (Autostrade A4 Torino-Milano ed A21 Torino-Piacenza), con sede in Via Bonzanigo n° 22, 10044 – Torino (TO), Codice Fiscale e Partita IVA 00486040017, ha presentato richiesta di rilascio autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione ponte sul rio Monale. Autostrada A21 alla progressiva 26 + 350, in Comune di Baldichieri d'Asti (AT).

Il manufatto oggetto di intervento è il ponte sul rio Monale sito in Comune di Baldichieri d'Asti alla progressiva 26 + 350. Lo stato attuale dell'alveo, in corrispondenza del manufatto citato, segnala la presenza di fenomeni di erosione spondale per limitare i quali è stata prevista la posa in opera di materassi di tipo "Reno" e di tratti di scogliera cementata, nell'alveo del corso d'acqua in prossimità del ponte. La scogliera cementata, di spessore 30 cm, verrà realizzata a monte del ponte, in sponda sinistra e nel tratto di imbocco. Verrà inoltre realizzato un taglione nella sezione a monte del ponte avente dimensioni 1,00 x 1,00 m. Il rivestimento del fondo alveo verrà realizzato anch'esso con materassi di tipo "Reno" i quali presenteranno maglie esagonali a doppia torsione 6 x 8 cm, in filo di ferro fortemente zincato diametro 2,2 mm, riempiti con pietrame proveniente da cava di spessore medio 30 cm. Alla base dei materassi di tipo "Reno" verrà apposto un geotessile di peso non inferiore a 300 g/mq. Gli ancoraggi dei materassi di tipo "Reno" verranno realizzati con barre di acciaio diametro 14 mm, lunghezza 1,00 m ed interasse 1,00 m. Verranno contestualmente rimossi dei blocchi in calcestruzzo presenti in alveo.

La lunghezza complessiva di tali difese spondali sarà pari a 71,00 m, il tutto come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Monale, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 70 è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse*

categorie”.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali costituiti da Relazione di calcolo difese spondali, Planimetria e sezioni (stato di fatto), Planimetria e sezioni (ipotesi di progetto), Particolari costruttivi, stilati dall'Ing. Giuseppe Pasqualato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n° A19116, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune di Baldichieri d'Asti (AT) per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 28/07/2022 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione spondale da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

L'opera in oggetto non è soggetta alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006", in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di "opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua" ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Monale fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui elencate e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento:

- il materiale oggetto di eventuale movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- nei calcoli geotecnici, il progettista dovrà aver considerato la presenza di una falda superficiale con altezza coincidente con il piano campagna.

Nel Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, il progettista incaricato dovrà dichiarare di avere ottemperato a quanto indicato nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 e nella Circolare Esplicativa del 21 gennaio 2019, n° 7; in particolare dovrà specificamente dichiarare che:

- le analisi di progetto sono basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini definite in base alla tipologia dell'opera o dell'intervento ed alle previste modalità esecutive;
 - con riferimento ai punti precedenti, nel caso la progettazione sia basata su preesistenti indagini e prove documentate, il progettista dovrà dichiararlo, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali;
 - sono stati considerati i fenomeni erosivi localizzati in dipendenza dal regime delle acque e delle caratteristiche dei terreni e del manufatto tenendo in debita considerazione la massima profondità di scalzamento che potrà essere raggiunta in seguito all'erosione esercitata dalle acque del rio Monale.
- Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 in quanto il rio Monale è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della

Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n° 70.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- vista la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del PAI) e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento Regionale n° 4/R del 06/07/2015;
- Vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” la SATAP S.p.A. (Autostrade A4 Torino-Milano ed A21 Torino-Piacenza), con sede in Via Bonzanigo n° 22, 10044 – Torino (TO), Codice Fiscale e Partita IVA 00486040017, ad eseguire i lavori di manutenzione ponte sul rio Monale. Autostrada A21 alla progressiva 26 + 350, in Comune di Baldichieri d’Asti (AT), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di

questo Settore;

- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- la berma di fondazione della scogliera, adeguatamente dimensionata, dovrà essere impostata ad una quota tale da evitare fenomeni di scalzamento e l'estradosso della stessa dovrà essere in ogni punto, al di sotto della quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni prossime o in corrispondenza dell'intervento;
- la scogliera dovrà essere realizzata in massi di adeguata pezzatura e con caratteristiche e peso specifico tali da garantire l'efficienza delle opere, le parti iniziali e terminali della stessa dovranno essere idoneamente risvoltate e immorsate all'interno della sponda e il paramento esterno dovrà essere opportunamente raccordato, senza soluzione di continuità, con il profilo spondale esistente, in modo da non costituire restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- la scogliera in progetto non dovrà in nessun caso superare la quota del piano campagna circostante;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolare modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell'opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- l'eventuale materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma

utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;

- il materiale collocato per la formazione dello stesso dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e dovranno essere ripristinate le condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua, nonché l'originaria sezione d'alveo;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) l'inizio (almeno 7 giorni prima) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale della SATAP S.p.A. (Autostrade A4 Torino-Milano ed A21 Torino-Piacenza) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- la SATAP S.p.A. (Autostrade A4 Torino-Milano ed A21 Torino-Piacenza) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 27528/A1814B del 29/06/2022;
- la presente autorizzazione ha **validità di 3 (tre) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei

termini previsti.

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli